



COMUNE DI ANDRANO
Prov. di Lecce

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -
ANDRANO**

Il giorno __/__/__, presso gli Uffici del Comune di Andrano, in Via Michelangelo n.25 73032 Andrano,

il Comune di Andrano (codice fiscale 81002750750) con sede in Via Michelangelo n.25, rappresentato dalla dott.ssa Ilaria Pizza, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua veste di Responsabile dell’Area Amministrativa sociale, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

E

l’Associazione/Società/ATS _____ (codice fiscale _____),
avente sede legale in via _____, rappresentata dal Sig. _____ che intervi

PREMESSO CHE

1. con Determinazione da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale n. ____ del / /__ è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali di proprietà del Comune di Andrano;
n. ____ con Determinazione da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale n. ____ del / / / si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente la gara in questione all’Associazione/Società _____ (codice fiscale ____), avente sede legale in via _____, alle condizioni offerte e previste nel bando di gara, rinviando l’aggiudicazione definitiva al positivo esito delle verifiche previste da parte dell’Area Amministrativa sociale;
2. con nota prot. n. ____ del __/__/__ l’Ufficio preposto ha comunicato il completamento della verifica dei requisiti indicati all’art. 11 del bando di gara nei confronti della Società sportiva _____ e che pertanto le certificazioni acquisite risultano conformi a quanto dichiarato in sede di gara;
3. con Determinazione da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale del / / /____ è risultata aggiudicataria della procedura aperta l’Associazione/Società _____ (codice fiscale _____), avente sede legale in via _____

Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Andrano affida in concessione la gestione diretta di:

- Impianto Sportivo di Andrano sito in Strada Provinciale 81 per Tricase;
- Impianto Sportivo di Castiglione sito in Strada Comunale Castiglione d'Otranto – Montesano Sal.no;

La concessione ha lo scopo di:

valorizzare l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni;

favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva in genere nonché dell'attività ludico- motoria quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;

riconoscere la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale;

garantire una gestione sociale degli impianti con massima apertura alle esigenze dell'utenza;

assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale.

Gli impianti vengono dati in concessione, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e devono essere utilizzati secondo le indicazioni e prescrizioni della presente Convenzione, e nel rispetto delle norme in materia. Tutte le disposizioni contenute nella presente Convenzione si applicano ad entrambi gli impianti sportivi affidati in concessione, di seguito denominati "impianti".

Articolo 2 - Descrizione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui all'art.1 risultano composti come da Relazioni Tecniche (Allegati A e B) della procedura di gara per l'affidamento.

Articolo 3 – Durata della concessione

La durata della concessione è di **5 anni eventualmente prorogabili** e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Articolo 4 – Canone annuo di concessione

Il canone annuo di concessione è quello determinato nell'offerta economica definita in sede di gara per un importo di _____ . Al canone viene applicata l'IVA al 22% ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72. Il canone è aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di concessione nella misura del 100% dell'indice Istat rapportato all'indice FOI, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Comune. Il canone deve essere versato in una rata di pari importo entro 31/12 di ogni anno solare. Il canone deve essere versato in tre rate di pari importo, di cui la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 31 agosto e la terza entro 31 dicembre di ogni anno solare.

Resta salva l'ipotesi contenuta nell'art.7 ultimo capoverso, della presente Convenzione.

Articolo 5 – Principi generali per la gestione degli impianti

Gli impianti sportivi rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa e articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal Concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva;
- Supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- Partecipazione nella organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Per valorizzare gli impianti anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso.

La gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Articolo 6 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'impianto

Il concessionario assume la gestione degli impianti oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano;

La consegna degli impianti avviene tramite apposito verbale, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato degli stessi e le relative certificazioni;

Al verbale deve essere allegato inventario di tutte le attrezzature e arredi, se presenti, di cui sarà responsabile il concessionario;

Alla riconsegna degli impianti, che dovranno essere lasciati liberi da attrezzature e cose del concessionario, dovrà essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora fossero riscontrati danni all'impianto e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 20;

Il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dagli impianti, in modo che sia sempre assicurato il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva;

Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.

Articolo 7 - Attività e oneri a carico del concessionario

Il Comune di Andrano consegna al concessionario gli impianti sportivi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, dal bando di gara e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.

Il concessionario, oltre ad applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria, a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento degli impianti affidati e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, è tenuto:

- alla gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Andrano da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- alla manutenzione ordinaria degli impianti nel loro complesso, delle attrezzature e degli

- impianti tecnologici costituenti gli impianti sportivi oggetto di affidamento;
- alla vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
- ad utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;
- ad adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.
- a rispondere integralmente dell'operato del personale assunto e di eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività, mentre il Comune concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a farsi carico del controllo periodico di tutti gli impianti ivi compresi gli impianti antincendio secondo la normativa vigente;
- agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la tassa per i rifiuti;
- al pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, acqua, gas e telefono di pertinenza dell'impianto, previa voltura dei relativi contratti a proprio carico, se intestati al Comune, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione;
- all'obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni della Legge Regionale 9 ottobre 2015 n. 68 e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo.
- alla corresponsione del canone come indicato nel precedente art. 4).

Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Resta salva la facoltà dell'ente concedente, qualora lo stesso abbia accesso a possibili finanziamenti, di effettuare durante il periodo di concessione, ulteriori interventi non previsti all'interno del presente avviso e non ancora programmati. È altresì fatta salva la possibilità, qualora gli eventuali nuovi interventi comportino uno squilibrio finanziario tra le parti, di procedere ad una rinegoziazione del canone annuo.

Articolo 8 - Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti

La gestione degli impianti, oltre a quanto disposto dal presente contratto, è regolata da quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi, con congruo avviso anticipato, e in accordo con il soggetto gestore, per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o dallo stesso patrocinante. Gli impianti possono inoltre essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche del territorio in maniera gratuita subordinando tale utilizzo alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario.

Articolo 9 - Locali e attrezzature

I locali e gli impianti devono essere gestiti e utilizzati con cura e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà, e fatti salvi tutti gli interventi e lavori effettuati, che rimarranno di proprietà del Comune concedente.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite, danneggiamenti, atti di vandalismo resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per

tutta la durata della convenzione.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato gli impianti, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, liberi da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti devono essere tenuti in perfetto stato di pulizia. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.

I locali consegnati non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati, e il concessionario non potrà variane la destinazione, se non previamente autorizzati dal concedente.

Articolo 10 - Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario

Il concessionario è costituito custode delle cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del medesimo detenute dallo stesso all'interno degli impianti, a suo totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per eventuali danni derivanti da qualsiasi causa.

Articolo 11 - Manutenzione ordinaria

Il concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, per mantenere il buono stato di conservazione degli impianti, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso, nonché ad assicurarne l'ottimale funzionamento provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.

Il concessionario deve occuparsi:

- della vigilanza dell'area oggetto di concessione;
- della manutenzione ordinaria degli impianti;
- della pulizia del verde all'interno del perimetro delle strutture;
- delle utenze che afferiscono all'impianto tramite l'intermediazione diretta delle stesse;

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le pulizie ad uso degli edifici, la manutenzione degli arredi, delle apparecchiature elettriche, di illuminazione, idriche, di infissi e vetri compresa la loro sostituzione in caso di rottura, la manutenzione delle porte e delle serrature, la ripresa periodica delle tinteggiature, la manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, di reti di recinzione, taglio erba, irrigazione, manutenzione ai terreni di gioco e al relativo manto erboso, la pulizia delle zone destinate agli spettatori.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo quelli arrecati da danni per negligenza o dolo da parte degli operatori o degli utenti del concessionario, sono a carico del comune;

L'esecuzione di qualsiasi tipologia di opera all'interno delle strutture date in concessione, avviene sotto la personale responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio sia delle disposizioni che disciplinano la materia sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione incendi e di sicurezza.

Per ogni intervento, deve essere data preventiva comunicazione scritta al personale tecnico del Comune di Andrano prima della relativa esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare; il Comune si riserva di valutare l'intervento e comunicare eventuali prescrizioni entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Le opere potranno essere eseguite solo dopo il nulla osta del Comune.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente previa escussione della cauzione definitiva stipulata dal concessionario mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

La mancata realizzazione delle manutenzioni, salve le ulteriori conseguenze previste dalla presente convenzione, comporta l'impossibilità da parte del concessionario di ottenere contributi ordinari o straordinari erogati dall'amministrazione comunale.

Qualora le opere di manutenzione ordinaria siano previste nell'ambito di altro tipo di intervento, seguono

le procedure autorizzative dell'intervento principale cui si accompagnano.
Resta salva la facoltà di questo Comune, qualora lo stesso abbia accesso a possibili finanziamenti, di effettuare durante il periodo di concessione, ulteriori interventi non previsti all'interno del presente avviso e non ancora programmati.

Articolo 12 - Sorveglianza sugli impianti e sulle attività

Il concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli addetti agli impianti rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Il concessionario ha la facoltà di allontanare dagli impianti i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono.

Articolo 13 - Vicende soggettive del concessionario

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale. Tale comunicazione deve pervenire all'ufficio protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.

Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 14 - Controlli

Il concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso gli impianti, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli impianti e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

Articolo 15 - Divieto di sub-concessione

E' fatto divieto alla Società di sub-concedere il bene a terzi.

Articolo 16 – Somministrazione di alimenti e bevande

Come previsto al Punto 14.4 della Delibera del CONI n.1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario deve munirsi delle prescritte autorizzazioni dove necessario. L'uso di tali spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali e non è mai consentita la somministrazione di alcolici all'interno degli impianti sportivi in concessione.

Articolo 17 - Cauzioni

Il concessionario ha stipulato a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali idonea polizza fideiussoria assicurativa per l'importo di euro determinata sulla base del canone offerto in sede di gara e il numero degli anni di concessione;

In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario.

In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.

Le predette garanzie fideiussorie devono prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
- il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.
- lo svincolo della cauzione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
- l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
- per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Lecce.
- La fideiussione diventa efficace nei confronti nel comune di Andrano solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo.

Le clausole di cui sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

Articolo 18 - Garanzie assicurative

La gestione dell'immobile si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto presso una compagnia di primaria importanza, e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere:

Il Comune concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Nella polizza di assicurazione dei beni, è stato stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente a favore dell'amministrazione comunale.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l'Area Amministrativa sociale prima della stipula del contratto di concessione.

La stipula è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con cadenza annuale.

Articolo 19 - Responsabilità

Il concessionario, in virtù della presente convenzione, ha la responsabilità della gestione degli impianti in concessione, per ogni loro parte, impianto e pertinenza, presente al momento di stipula della convenzione.

Il concessionario ha l'obbligo di sorveglianza e custodia, con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità civile e penale.

Il concessionario è comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguente ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.

Salvo le diverse e più gravi conseguenze previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente contratto, al concessionario possono essere applicate penali da un minimo di € 230,00 ad un massimo di € 2.300,00 per le violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto ed, in particolare, nei seguenti casi:

- Ritardato sul pagamento del canone annuale;
- Ritardata presentazione delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
- Mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla integrità o funzionalità dell'impianto, delle strutture o degli impianti tecnologici;
- Mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla immagine del concedente nei confronti degli utenti e dei cittadini.

Articolo 20 - Revoca della concessione

Il Comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il concessionario non provveda ad ottemperare a quanto prescritto entro i termini assegnati ed in seguito a carenze riscontrate nell'ambito di verifiche periodiche. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché.

Il Comune di Andrano ha la facoltà di revocare la concessione dell'impianto nei seguenti casi:

- Grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Andrano;
- Estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fidejussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
- Fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell'Amministrazione.
- Mancato pagamento del canone.

Il Comune di Andrano comunicherà a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, concedendo allo stesso un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per sanare e/o adempiere e, in caso di adempimento da parte del concessionario nel termine concesso, la revoca non sarà disposta.

Articolo 21 - Decadenza dalla concessione

Il concessionario decade dalla concessione nel caso in cui venga a perdere uno dei seguenti requisiti previsti:

- Non corretta gestione e manutenzione della struttura;
- Grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Andrano;
- Estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fideiussioni/polizze previste dalla presente convenzione;

Articolo 22 - Recesso

E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione, con l'obbligo di preavviso di mesi sei dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente.

Il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- scioglimento, cessazione dell'associazione sportiva;
- perdita dei requisiti di ordine generale;
- cessione o sub concessione della convenzione;
- frode o malafede nell'esecuzione della convenzione;
- mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei ratei delle polizze assicurative;

Articolo 24 - Domicilio

Il concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso _____, presso il quale il Comune concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al rapporto concessorio.

Articolo 25 - Dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Andrano, con sede in Via Michelangelo n.25, Il Responsabile del trattamento è Il Sindaco Pro tempore Salvatore Musarò. Il Responsabile della protezione dei dati è Asmel.

Il trattamento dei dati personali avviene per:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Andrano è parte.

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.

I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

I dati personali possono essere:

- comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
- altre Pubbliche Amministrazioni;
- società partecipate dal Comune per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;

- soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune è parte;
- soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal "Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2006 (accesso ai documenti);
- diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

Il concessionario ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:

- ottenere dal Comune la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
- ottenere dal Comune la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti di cui all'art. 16 del GDPR;
- ottenere dal Comune la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
- ottenere dal Comune la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in base all'articolo 79 del GDPR.

Articolo 26 – Disposizioni generali e finali

Il presente atto verrà registrato applicando quanto disposto dalla normativa vigente per atti soggetti ad I.V.A. Il concessionario chiede di conseguenza l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione.

Il rapporto tra il concedente ed il concessionario si configura come un atto di concessione di impianti sportivi ed è regolato dalla medesima Convenzione.

E' individuato il Tar di Lecce quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Andrano

Per la Società/Associazione Sportiva

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e ss. del Codice civile, il concessionario dichiara espressamente di accettare le clausole contenute in tutti gli artt. del presente atto.

Per la Società/Associazione Sportiva
